



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

Ordinanza sindacale n. 25 del 09/07/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DI ALLERGIE DA AMBROSIA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la pianta “**Ambrosia**” in questi ultimi anni si è diffusa nel territorio lombardo ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche, con diffuso pregiudizio per la salute pubblica;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili

CONSIDERATO che l’**Ambrosia**:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra **agosto** e **settembre** producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri (non solo edili, ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

RILEVATO che:

- l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo, e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;
- provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti alla fioritura della pianta, si può ridurre significativamente la diffusione del polline stesso.

DATO ATTO che nelle aree pubbliche l’Amministrazione Comunale dispone l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio.

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia, coincidente con il mese di settembre al fine di limitarne la diffusione e contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, che qui si ritiene integralmente richiamata, recante "*Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata*", prot. n. 22832 del 01/04/1999, Decreto n. 25522 del 29/03/1999.



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

VISTA la nota trasmessa da ATS Città Metropolitana avente ad oggetto “*Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia in Lombardia – anno 2026*” e l’”*Allegato Tecnico – metodi per il contenimento di ambrosia artemisiifolia*” protocollo comunale n. 3807 del 08/07/2026, in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanza Sindacali.

RAVVISATA la necessità di:

- adottare misure tese ad evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare la diffusione della pianta nel territorio comunale;
- recepire le disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente e di Regione Lombardia e in particolare di provvedere ad irrogare sanzioni a coloro che non effettuano gli sfalci entro il tempo utile e quindi ove vengano trovati dei terreni con presenza di Ambrosia.

RITENUTO, pertanto:

- di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;
- che per eliminare il problema della fioritura dell'Ambrosia e prevenire patologie alle vie respiratorie è necessario effettuare sfalci regolari delle aree verdi interessate dal fenomeno.

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31/03/1998.

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie e ferroviarie;
- ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade per l'Italia Spa delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai responsabili della viabilità Città Metropolitana di Milano;
- ai proprietari/manutentori delle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali;

ciascuno per le rispettive competenze, di **VIGILARE**, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia sulle aree di loro pertinenza e, in caso di riscontrata presenza, **ESEGUIRE** interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

1) **NELLE AREE URBANE** due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

- 1° sfalcio: tra il 23 ed il 31 luglio;
- 2° sfalcio: tra il 19 ed il 26 agosto;



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpazione, consigliata in letteratura in aree con poche piante di *Ambrosia Artemisiifolia*. Per questi due sistemi di contenimento le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

2) **NELLE AREE AGRICOLE** due sfalci sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo:

- 1° sfalcio: prima metà di agosto (obbligatorio);
- 2° sfalcio: inizio di settembre (facoltativo) qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

in alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale nel rispetto del D.Lgs. n.150 del 14/08/2012, del Decreto 22 Gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.150 del 14/08/2012 e della D.G.R. X/3233 del 06/03/2015, oppure la trinciatura, l'aratura e l'erpatura con erpice a dischi, purché in presenza di un tenore ottimale di umidità dei suoli oppure inerbimento permanente finalizzato alla realizzazione di prati stabili. Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza.

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 09/08/2016 è vietato l'uso di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili, così come individuate nel D.Lgs. n.150 del 14/08/2012.

INVITA

La cittadinanza e tutti gli interessati a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

AVVERTE

La cittadinanza e tutti gli interessati che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di *Ambrosia Artemisiifolia*, sarà punibile con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla L.689/01.
2. qualora a seguito del primo accertamento di violazione l'obbligato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;
3. gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R della Lombardia (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010), rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

dalla conoscenza dell'atto, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971).

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio Arch. Monica Stefania Volpe.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune per renderla nota alla cittadinanza;
- che al personale addetto della Polizia Locale e del Servizio Ambiente venga demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza
- che al personale addetto della Polizia Locale venga demandata altresì l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative previste.

Il Sindaco
Arianna Tronconi